



**PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
DEL COMUNE DI BADIA POLESINE
DAL 30/06/2018 AL 30/06/2020
(art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)**

Il D. Lgs. n. 50/2016, concernente le disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevede, all'art. 23 commi 14 e 15, che la progettazione dei servizi e forniture sia articolata in un unico livello e si componga dei seguenti elementi:

- a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è stata inserita la fornitura o il servizio;
- b. indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti relativi alla sicurezza;
- c. calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio o della fornitura;
- d. prospetto economico;
- e. capitolato speciale descrittivo.

Quanto alla lettera a)

Il Comune di Badia Polesine dal 31/12/2013 si avvale della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, affidandola a impresa idonea del settore.

Il vigente appalto scadrà il 30.6.2018 ed è volontà dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio in oggetto per due anni dal 30/06/2018 al 30/06/2020, con opzione di proroga fino a mesi sei.

La polizza viene contratta al fine di tenere indenne l'Amministrazione assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/1984 n. 222. La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa l'assistenza tecnico-amministrativa.

La copertura esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, nonché tutte le attività commerciali gestite dall'Ente.

La Società aggiudicataria del servizio provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra nella franchigia prevista a carico del Comune per l'importo di euro 1.000,00 per sinistro.

L'affidatario dovrà fornire il servizio in conformità al Capitolato speciale elaborato dall'ente appaltante.

Quanto alla lettera b)

Le prestazioni del servizio da affidare non prevedono rischi da interferenza da inserirsi nel DUVRI.

Quanto alle lettere c) e d)

Il valore complessivo dell'appalto viene stimato in euro 84.000,00 (euro 42.000 per anno), a tale importo vanno ad aggiungersi (a legislazione vigente), euro 18.690,00 per imposte (euro 9.345,00 per anno), e nel caso in cui si chieda l'applicazione della proroga tecnica, per un massimo di mesi sei (come previsto dal capitolato) euro 21.000,000 (cui vanno a sommarsi euro 4.672,50 per imposte). Pertanto il premio annuale al netto delle imposte è di euro 42.000,00, e il premio totale al netto delle imposte, per tutta la durata dell'appalto (2 anni), è di euro 84.000,00. L'importo complessivo, al netto delle imposte, art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016 – inclusa proroga tecnica di mesi sei – è di euro 105.000,00.

È prevista una franchigia a carico del Comune di euro 1.000,00 per sinistro, importo che resterà a totale carico dell'assicurato.

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€ 3.000.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa € 3.000.000,00 per ogni danno ad animali o cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	€ 3.000.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per ciascun infortunato

CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del servizio, il premio dovuto sarà versato in due rate semestrali.

Il soggetto affidatario deve espletare il servizio secondo quanto previsto dal capitolato speciale, garantendone la corretta esecuzione.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell'Amministrazione comunale e quello dell'appaltatore.

Nell'offerta economica l'operatore dovrà tener conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal capitolato speciale;

Quanto alla lettera e)

Il capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale è contenuto nel documento dedicato.